Mascherpa e Associati

DOTT. FABIO MASCHERPA
Dottore Commercialista Revisore Legale
Managing Partner

DOTT. EDOARDO PEROSSI
Dottore Commercialista Revisore Legale
Partner

DOTT. LORENZO MILANI
Dottore Commercialista Revisore Legale

DOTT. FRANCESCA AGATTI
DOTT. CLARISSA CARLOTTA GRANOZIO
DOTT. GRETA GALLO
Dottori Commercialisti

DOTT. ESTER NAI RUSCONE
Esperto Contabile Revisore Legale

DOTT. GIULIA D'ANGELO
DOTT. BARBARA FRASCHINI
DOTT. MARTINA CASERIO
DOTT. LORENZO FRIZZA

RAG. SILVIA COVA
RAG. CONSUELO LISCI
RAG. STEFANIA TORTI
RAG. CRISTINA DI NAPOLI

A tutti i clienti, loro sedi,

a seguito delle recenti novità fiscali introdotte dalla L.30.12.2021 n. 234 (c.d. "legge di bilancio 2022"), la quale è stata pubblicata sul S.O. n. 48 della G.U. 31.12.2021 n. 310 ed è entrata in vigore l'1.1.2022 (numerose disposizioni prevedono però decorrenze specifiche), si è ravvisata l'esigenza di illustrarne i principali aspetti.

Con questo documento si vuole dare una panoramica delle novità in materia fiscale suddividendole per argomento e relativi cambiamenti, al fine di realizzare uno strumento pratico ed esaustivo che sia di ausilio a tutti i clienti.

Le informazioni contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per prendere decisioni applicative.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento riterrete necessario, Vi porgiamo cordiali saluti.

Milano, 10 gennaio 2022

Dott. Fabio Mascherpa

«Ca' Brutta» - Via Privata Cesare Mangili, 2
20121 MILANO
Tel.: 02.892.810.91 r.a.
Fax: 0382.1835144

www.mascherpassociati.it
segreteria@mascherpassociati.it
P.IVA 11459110968

Via Gerolamo Miani, 5
27100 PAVIA (PV)
Tel. 0382.32364 - 0382.531707
Fax. 0382.1835144

Mascherpa e Associati

INDICE

IRPEF 3
Riforma dell'IRPEF 3
Esclusione IRAP 4
Modifiche alla disciplina delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF 4
Detrazione IRPEF giovani inquilini 5
AGEVOLAZIONI 5
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 5
Bonus quotazione PMI 6
Nuova "super deduzione" per costi di ricerca e sviluppo 6
Credito d'imposta in ricerca e sviluppo e innovazione 7
REDDITO D'IMPRESA 8
Sospensione degli ammortamenti 8
Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali 8
Incentivo alle aggregazioni aziendali 8
AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE 9
Misure per il sostegno della liquidità alle imprese 9
Nuova Sabatini - Rifinanziamento 9
IMMOBILI 9
Superbonus 110% - Proroga 9
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga 10
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga 10
"Bonus verde" Proroga 10
"Bonus mobili" Proroga 10
Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici 11
"Bonus facciate" Proroga 11
"Bonus idrico" - Proroga 11
Opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito 11
IVA 12
Aliquota IVA per la somministrazione di gas del primo trimestre 2022 12
TRIBUTI LOCALI 12
Agevolazione IMU per commercianti nei comuni fino a 500 abitanti 12
ALTRE NOVITA' 12
Limite annuo dei crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 12
Posticipazioni dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali 12

IRPEF

Riforma dell'IRPEF	Viene prevista una riforma dell'IRPEF con lo scopo di ridurre il "cuneo fiscale" e l'imposizione fiscale che prevede: - nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF; - modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali; - modifiche al trattamento integrativo della retribuzione. ***Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF*** Ai sensi del novellato art. 11 c. 1 del TUIR gli scaglioni di reddito vengono ridotti da 5 a 4 e le rispettive aliquote rimodulate come segue: • fino a 15.000,00 euro, 23%; • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00, euro 25%; • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00, euro 35%; • oltre 50.000,00 euro, 43%. In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate: • fino a 15.000,00 euro, 23%; • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, 27%; • oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro, 38%; • oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro, 41%; • oltre 75.000,00 euro, 43%. ***Modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali*** Vengono modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa: • ai redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni, e ad alcuni redditi assimilati; • ai redditi derivanti da pensioni; • ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato; • agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi. Viene abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF prevista dall'art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto "assorbita" dalle nuove detrazioni previste. ***Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"*** Viene modificata la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione", meglio conosciuto come "bonus 100 Euro", previsto dall'art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, ad esclusione dei redditi da pensione, e di alcuni redditi assimilati. Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.

IRPEF	
	Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, il trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che la somma di determinate detrazioni sia superiore all'IRPEF lorda; in questo caso l'ammontare riconosciuto è pari a: • la differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda; • per un importo in ogni caso non superiore a 1.200 euro annui. ***Decorrenza delle nuove disposizioni*** Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicanoquindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022. Per il periodo d'imposta 2021 restano applicabili le precedenti disposizioni. Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.
Esclusione IRAP	Viene introdotta l'esclusione dall'IRAP, con decorrenza periodo d'imposta 2022, per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. Nessuna variazione invece per quanto riguarda l'assoggettamento all'imposta da parte degli altri soggetti, ad esempio società di capitali, società di persone studi associati ecc. ***Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP*** Prima del 2022 risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, in alternativa: • si avvalgano del regime forfetario *ex* L. 190/2014 o di quello di vantaggio *ex* DL 98/2011; • siano privi di autonoma organizzazione (*ex* art. 2 del DLgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall'art. 1 co. 1-*bis* del DLgs. 446/97). ***Ultimi adempimenti relativi al 2021*** Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni nel 2022 dovranno: • presentare la dichiarazione IRAP 2022, anno d'imposta 2021, entro il 30.11.2022; • versare il saldo IRAP 2021 entro il 30.6.2022. Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.
Modifiche alla	Entro il 31 marzo 2022, o al più tardi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, è previsto per i Comuni l'adeguamento delle aliquote dell'addizionale

IRPEF	
disciplina delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF	comunale ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF.
Detrazione IRPEF giovani inquilini	Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all'art. 16 co. 1-*ter* del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. ***Ambito soggettivo*** L'agevolazione riguarda i giovani: • di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti; • con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. ***Durata e condizioni*** Dall'1.1.2022, la detrazione spetta: • per i primi 4 anni di durata contrattuale, invece che i 3 anni della precedente formulazione; • a condizione che l'abitazione locata sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati. ***Determinazione della detrazione*** Dall'1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari: • a 991,60 euro, quale tetto minimo; • ovvero, se superiore, al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

AGEVOLAZIONI	
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	Estensione al 31 dicembre 2025 della disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (con termine "lungo" entro il 30 giugno 2026, nel caso in cui entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), con decorrenza delle nuove modifiche a partire dal 1° gennaio 2023. La proroga non riguarda invece gli investimenti in beni strumentali "ordinari" per i quali resta in vigore l'attuale disciplina, prevista fino al 31 dicembre 2022. **Misura dell'agevolazione**

AGEVOLAZIONI

	Credito d'imposta per i beni materiali "4.0" Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ovvero nel termine lungo del 30 giugno 2026, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del: • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; • 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. ***Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0"*** Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto: • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, ovvero nel termine lungo del 30 giugno 2024, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro; • per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; • per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. **Modalità di utilizzo dell'agevolazione** Il credito d'imposta: • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24; • è utilizzabile in compensazione per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo; • a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni. **Obblighi di conservazione documentale** Nella fattura di acquisto dei beni deve essere necessariamente riportato il riferimento normativo dell'agevolazione. In relazione agli investimenti di cui agli allegati A e B industria 4.0, di costo unitario superiore a 300.000 euro, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata.
Bonus quotazione PMI	Proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, riducendo l'importo massimo dell'agevolazione. Il credito d'imposta, pari al 50% dei costi agevolabili, è riconosciuto fino ad un importo massimo di 200.000 euro.
Nuova "super	Vengono apportate delle modifiche alla disciplina della "super deduzione" per i costi di ricerca e sviluppo introdotta dall'art. 6 del DL 146/2021 (Decreto Fiscale) e in particolare: • le nuove deduzioni si applicano per i soggetti solari a partite dal periodo

AGEVOLAZIONI

deduzione" per costi di ricerca e sviluppo	d'imposta 2021; • viene abrogato il Patent Box con riferimento al periodo d'imposta 2021 e per gli anni successivi; • la misura percentuale della maggiorazione è stata aumentata al 110%; • sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d'impresa e il know how; • viene eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta per ricerca e sviluppo.
Credito d'imposta in ricerca e sviluppo e innovazione	Proroga del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione. ***Misura dell'agevolazione*** Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta viene prorogato fino al 2031 e riconosciuto: • in misura pari al 20% della relativa base di calcolo fino al 2022, al 10% per i successivi periodi d'imposta e fino al 2031; • nel limite massimo di 4 milioni di euro fino al 2022 e di 5 milioni per i successivi periodi d'imposta e fino al 2031. Per le attività di innovazione tecnologica, design e ideazione estetica il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 e riconosciuto: • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo fino al 2023, al 5% per i periodi d'imposta 2024 e 2025% • nel limite massimo di 2 milioni di euro. Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 e riconosciuto: • in misura pari al 15% della relativa base di calcolo per il 2022, al 10% per il 2023 e al 5% per il 2024 e 2025; • nel limite massimo di 2 milioni di euro per il 2022 e di 4 milioni di euro per i successivi periodi d'imposta fino al 2025. ***Modalità di utilizzo dell'agevolazione*** Il credito d'imposta è utilizzabile: • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; • a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; • subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

AGEVOLAZIONI

REDDITO D'IMPRESA

Sospensione degli ammortamenti	Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all'art. 60 c. 7-*bis* ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020. La sospensione si applica, nell'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento. La stessa sembrerebbe quindi preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.
Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali	Viene stabilito, con l'apporto di alcune modifiche all'art. 110 del DL 104/2020, che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta. È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi solamente dietro il versamento di un'ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, da versare al netto dell'imposta sostitutiva al 3%, già versata per il riconoscimento dei maggiori valori. Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. All'impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento verrà rimborsata l'imposta sostitutiva del 3% pagata, o ne verrà ammesso l'utilizzo in compensazione nel modello F24. ***Beni diversi dai marchi e dall'avviamento*** Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l'impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento: • ai beni materiali; • ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, *software*, *know-how*,diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.); • alle partecipazioni.
Incentivo alle aggregazioni aziendali	Viene prorogato, con modifiche, l'incentivo alle aggregazioni aziendali. E' previsto, in ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, con progetto approvato o deliberato dall'organo amministrativo tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2022, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE. Viene introdotto l'ulteriore limite, in valore assoluto, dell'ammontare di DTA

AGEVOLAZIONI	
	trasformabili, pari a 500 milioni di euro. Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. "*bonus* aggregazioni" di cui all'art. 11 del DL 34/2019.

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE	
Misure per il sostegno della liquidità alle imprese	Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese. **Fondo di Garanzia PMI** Viene prorogata e contestualmente ridimensionata l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, eliminandone il carattere gratuito, in quanto a decorrere dal 1° aprile 2022 le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo. Inoltre, dal 1° gennaio 2022 la garanzia per operazioni fino a 30.000 euro è ridotta all'80% ed è anch'essa subordinata al pagamento di una commissione. Nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni. **Garanzia SACE** Viene prorogata al 30 giugno 2022 l'operatività della Garanzia SACE.
Nuova Sabatini - Rifinanziamento	Viene rifinanziata l'agevolazione per l'anno 2022 e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.

IMMOBILI	
Superbonus 110% - Proroga	Proroga della disciplina del Superbonus al 110% di cui all'art. 119 DL 34/2020 e introduzione di importanti novità: • proroga al 31 dicembre 2025, con aliquota del 110% fino al 31 dicembre 2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% delle spese sostenute nel 2025, per gli interventi effettuati: - da condomìni o da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi (che può essere composto al massimo da 4 unità immobiliari); - persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli

AGEVOLAZIONI

	interventi di cui al trattino precedente (c.d. "interventi trainati"); - da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. • proroga al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed "enti equivalenti" (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo; • proroga al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi "trainanti"ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo; • previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell'art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d'imposta che gli presta assistenza fiscale;
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga	Proroga al 31 dicembre 2024 del termine per avvalersi delle detrazioni IRPEF/IRES spettanti in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai commi 344-349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e dell'art. 14 del DL 63/2013. La detrazione spetta in generale nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6/06/2013 al 31/12/2024, ad eccezione di quelle tipologie di interventi per i quali a partire dall' 1/01/2018 è prevista una detrazione pari al 50% delle spese sostenute.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga	Proroga, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.
"Bonus verde" Proroga	Proroga per gli anni dal 2022 al 2024 del c.d. *"bonus verde"* previsto per: • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni e impianti di irrigazione; • la realizzazione di coperture a verde o di giardini pensili. La detrazione IRPEF del 36% spetta nel limite dei 5.000 euro annui per unità immobiliare ad uso abitativo.
"Bonus mobili"	Proroga, con riferimento alle spese sostenute nel 2022, 2023 e 2024, della

AGEVOLAZIONI	
Proroga	detrazione IRPEF al 50% prevista per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2021 e il limite massimo di spesa detraibile è pari: - ad euro 10.000 per le spese sostenute nel 2022; - ad euro 5.000 per le spese sostenute nel 2023 e 2024.
Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici	Per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2021 sarà possibile fruire del bonus solamente se sussistono i presupposti per considerare l'intervento "trainato" nel superbonus al 110% ai sensi del c.8 dell'art. 119 del DL 34/2020.
"Bonus facciate" Proroga	Proroga per l'anno 2022 della detrazione spettante per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, di cui all'art. 1 c. 219 – 223 della L. 160/2019, con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.
"Bonus idrico" - Proroga	Proroga fino all'anno 2023 del bonus idrico, utilizzabile, per le spese sostenute a partite dal 2022, sotto forma di credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute. Il limite massimo di utilizzo è pari a 1.000 euro per unità immobiliare per le persone fisiche non esercenti attività commerciale, a 5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni. Il bonus idrico non può essere cumulato con altre agevolazioni.
Opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito	Vengono introdotte alcune importanti novità in merito allo sconto in fattura e alla cessione del credito esercitabili relativamente ai bonus edilizi, in particolare: • proroga della finestra temporale dell'agevolazione, in parallelo alla proroga dei bonus edilizi; • ampliamento delle detrazioni edilizie per le quali è possibile esercitare le predette opzioni; • inclusione tra le spese detraibili di quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell'attestazione di congruità delle spese, adempimenti che vengono generalizzati salvo che per alcuni interventi "minori".

IVA	
Aliquota IVA per la somministrazione di gas del primo trimestre 2022	Viene stabilita, in via transitoria, l'aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi deimesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Alla misura descritta si accompagna, tra l'altro, la riduzione per il medesimo trimestre delle aliquote relative agli oneri generali applicate in bolletta dall'Autorità di regolazioneper energia, reti e ambiente.

TRIBUTI LOCALI	
Agevolazione IMU per commercianti nei comuni fino a 500 abitanti	Viene stabilito per gli anni 2022 e 2023 che gli esercenti attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell'IMU. L'agevolazione compete per gli immobili siti in detti Comuni che sono anche posseduti e utilizzati dagli esercenti per l'esercizio dell'attività economica. I criteri e le modalità di fruizione dell'agevolazione saranno stabiliti da un successivo DM. L'agevolazione, inoltre, si applica ai sensi e nei limiti del regolamento sugli aiuti "*de minimis*".

ALTRE NOVITA'	
Limite annuo dei crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24	A decorrere dal 1° gennaio 2022 viene stabilito l'innalzamento a 2 milioni di euro, già previsto per il solo anno 2021 dal DL 73/2021, del limite annuo di cui all'art. 34 c. 1 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere: • utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".
Posticipazioni dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali	Viene estesa l'agevolazione già prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2022, ampliando anche per le cartelle notificate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 i termini di pagamento da 60 a 180 giorni.